Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 16 aprile 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 1600 Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 1948, n. 261.
Assetto della finanza delle Provincie e dei Comuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per il bilancio, per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948:

Art. 1.

Il provento dell'imposta generale sull'entrata riscossa dagli uffici delle imposte di consumo a norma dell'articolo 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni, sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino e della relativa addizionale straordinaria istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, è attribuito per nove decimi ai Comuni nei quali avviene la riscossione.

L'amministrazione dei detti tributi resta demandata alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed ai competenti uffici finanziari periferici.

L'imposta è riscossa dagli uffici delle imposte di consumo esclusivamente in modo virtuale e versata, pure in modo virtuale, all'Ufficio del registro, al netto dell'aggio spettante per la riscossione a norma delle vigenti disposizioni, nei cinque giorni successivi al mese in cui la riscossione medesima si è verificata.

La erogazione ai Comuni dei nove decimi delle somme come sopra introitate dall'Erario è effettuata dalle Intendenze di finanza, entro lo stesso mese in cui è stato eseguito il versamento dell'imposta presso gli Uffici del registro, sulla base dei dati forniti dagli Uffici medesimi.

Art. 2.

Il provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli cinematografici, di varietà aventi almeno un numero di cinematografo comunque e dovunque dati al pubblico anche se in circoli o sale private, di circhi equestri, di marionette, di giostre, di caroselli, di altalene, taboga, otto volanti, montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio e simili, sulle mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni sportive con o senza scommesse ed il provento dei diritti erariali sulle scommesse sono devoluti ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto dei contributi stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, numero 538, e 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e da analoghe eventuali successive disposizioni legislative, nonchè degli aggi spettanti alla Società ita-

liana autori ed editori, incaricata dell'accertamento, della liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione.

Il provento delle pene pecuniarie comminate per la riscossione dei diritti erariali predetti è devoluto allo Stato.

Al versamento ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti, riscossi in ciascun mese, provvedono le Intendenze di finanza competenti per territorio entro il secondo mese successivo a quello della riscossione, in base alla liquidazione di reparto predisposta dalla Società italiana degli autori ed editori, previo accertamento dell'eseguito versamento in tesoreria da parte della Società stessa dei diritti erariali riscossi nel mese precedente.

Art. 3.

Il comma quinto dell'art. 22 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 2 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, e sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Per le imposte stabilite sul valore questo è determinato al 1° dicembre e al 1° giugno di ogni anno, sulla media dei prezzi del trimestre precedente, da una commissione provinciale nominata e presieduta dal prefetto e composta come appresso

un rappresentante del Comune capoluogo;
un rappresentante dei Comuni minori;
un rappresentante della Camera di commercio;
il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;
un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione;
un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale;
un rappresentante del Comitato provinciale dei prezzi:
un rappresentante dell'Ispettorato provinciale agrario ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art 71 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Per la gestione diretta o in economia delle imposte di consumo i Comuni, anche non contermini, appartenenti alla stessa Provincia, possono riunirsi in consorzio, secondo le norme stabilite nel regolamento ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 90 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'art. 1 lettera d) del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338, è sostituito dal seguente:

« Contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e degli appaltatori, si può ricorrere, in sede amministrativa, in prima istanza al sindaco ed in secondo e terzo grado, rispettivamente, al prefetto ed al Ministro per le finanze, nei termini e modi stabiliti nel regolamento ».

Art. 6.

La voce « vini in bottiglia » contenuta nella tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è soppressa.

Art. 7.

L'art. 100 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I Comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nelle misure sotto indicate:

1) diritto di statistica: lire dieci per ciascuna bolletta,

2) diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: lire sessanta per ogni ora e per ogni impiegato od agente;

3) diritti di magazzinaggio:

a) per le merci depositate nei magazzini di proprietà dell'Amministrazione: per ciascun collo lire dieci al giorno per ogni cento chilogrammi o frazione;

b) per le merci depositate nei magazzini di proprietà privata: per ogni apertura di deposito e per operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora lire cinquanta; per le ore successive lire trenta per ogni ora o frazione di ora.

L'importo dei diritti di statistica di cui al n. 1) è devoluto al Comune, nella misura del novanta per cento, anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento.

La restante quota del dieci per cento è versata direttamente dagli uffici delle imposte di consumo ad apposito conto corrente postale intestato alla Direzione generale della finanza locale.

Tale fondo sarà ripartito ed erogato con decreti del Ministro per le finanze a favore del personale della predetta Direzione generale, per finalità analoghe a quelle indicate nel decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378 ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 126 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« L'imposta è ragguagliata ad un'aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, che è determinato di anno in anno dalla Commissione provinciale di cui al precedente art. 22 ».

Art. 9.

L'art. 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale è assoggettata ad una tassa annuale obbligatoria a favore delle Provincie, dei Comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:

Categoria dei veicoli	Contributo annuale per veicolo	
Carri od altri veicoli a trazione animale del peso lordo (cioè peso proprio più carico massimo)	fino a quintali cinque per ruota	L. 500
	da oltre cinque fino a quintali quindici per ruota	» 1000
	oltre quindici quintali per ruota	» 2000
Vetture	a due posti compreso quello del conducente .	» 500
	a più di due posti compreso quello del conducente	» 1000

Per i carri e le macchine agricole che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera *g*) del presente testo unico, la tassa è ridotta del cinquanta per cento ».

Art. 10.

All'art. 275 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'accertamento di ufficio e del controllo delle denuncie presentate dai contribuenti, le pubbliche amministrazioni e le ditte private, a richiesta dell'ufficio comunale, sono tenute a fornire le informazioni riguardanti gli stipendi ed emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai loro dipendenti ».

Art. 11.

All'art. 276 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« E' tuttavia consentito di protrarre l'esecuzione dei suddetti adempimenti alla data del trenta giugno dell'esercizio successivo. In tale ipotesi, dalla stessa data del trenta giugno decorrono i vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti ».

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 10 e 11 del presente decreto sono applicabili anche per i tributi provinciali, tenendo presenti le rispettive competenze degli organi indicati nell'art. 284 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 13.

I primi tre comma dell'art. 278 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sono modificati come appresso:

« Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale.

La Commissione è formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe *A*, di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi *B* e *C*, di trenta in quelli appartenenti alle classi *D* ed *E* e di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'articolo 11.

La Commissione è costituita con provvedimento del sindaco: un terzo dei componenti è nominato dal Consiglio comunale, un terzo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, fra le categorie rappresentate ed un terzo dal prefetto fra i contribuenti non compresi nelle categorie predette.

In caso di comprovate necessità, il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può aumentare il numero dei componenti la Commissione, purchè questo risulti divisibile per tre.

I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe *A*, di settantacinque per quelli delle classi *B* e *C*, di quarantacinque per quelli delle classi *D* ed *E* e di trenta per quelli delle altre classi: essi devono avere i requisiti per le elezioni a consigliere comunale.

La Commissione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, il presidente ed uno o più vice presidenti ».

Art. 14.

Il primo comma dell'art. 283 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedente art. 282 è istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una sezione speciale per i tributi locali.

La detta sezione speciale dura in carica quattro anni e si compone:

del prefetto o di chi ne fa le veci che la presiede;

del vice prefetto ispettore o del ragioniere capo di prefettura, ispettore;

dell'intendente di finanza;

di un consigliere di prefettura designato dal prefetto;

di un funzionario dell'Intendenza di finanza designato dall'intendente;

di un rappresentante dei Comuni nominato dal prefetto e di un rappresentante dei lavoratori designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro;

di tre membri effettivi e tre supplenti scelti fra persone esperte in materia giuridica amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della Deputazione provinciale approvata dal prefetto;

di due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto su terne proposte dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura.

Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti intervengono alle sedute soltanto in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive categorie ».

Art. 15.

Il secondo comma dell'art. 283 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« La Giunta provinciale amministrativa provvede, di regola, sui ricorsi non prima di venti e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione; può avvalersi della facoltà indicata nell'art. 280 (primo comma) e deve sentire il ricorrente ed il rappresentante dell'Amministrazione comunale quando ne abbiano fatta esplicita richiesta nel ricorso o nelle controdeduzioni ».

Art. 16.

L'art. 292 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta la denuncia di cui all'art. 274 del presente testo unico, è soggetto ad una sopratassa pari al terzo del tributo dovuto per un anno.

Chiunque abbia presentato una denuncia infedele, in guisa da sottrarsi ad un quarto almeno dell'imposta o tassa dovuta, è soggetto ad una sopratassa pari ad un terzo della differenza tra il tributo effettivamente dovuto per l'anno e quello che sarebbe stato applicabile in base alla dichiarazione fatta.

Quando l'accertamento o la rettifica sono definiti mediante accordo tra l'Amministrazione e il contribuente prima che sia intervenuta alcuna decisione della Commissione comunale, la sopratassa per omessa denuncia è commisurata al tributo dovuto in base all'accordo ed è ridotta alla metà di quella che sarebbe stata applica-

bile a norma del primo comma del presente articolo, mentre la sopratassa per infedele denuncia è annullata ».

Art. 17.

La lettera *d*) dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212, è sostituita dalla seguente:

« *d*) due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e due rappresentanti delle Amministrazioni comunali, designati dal Ministro per l'interno ».

Nello stesso art. 329, come sopra sostituito, è inserita, dopo la lettera *e*), la seguente lettera:

« *f*) un rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori, uno della Confederazione generale italiana del commercio ed uno della Confederazione generale dell'industria italiana ».

Art. 18.

All'art. 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono aggiunti i seguenti comma:

« Per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

Dei provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalle date della loro adozione ».

Art. 19.

Per i Comuni gravemente danneggiati da eventi bellici, compresi nei decreti emanati dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 44 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, e dell'ultimo comma dell'art. 49 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ed i cui bilanci, per gli anni 1948 e 1949, non possono raggiungere il pareggio economico con i mezzi previsti dall'art. 332 del testo unico 3 marzo 1934, numero 383 e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere autorizzate, anche per tali esercizi, ai fini di assicurare il pareggio predetto, la concessione di contributi in capitale da parte dello Stato e l'assunzione di mutui da parte degli enti.

Il contributo in capitale non potrà in nessun caso superare l'importo di quello concesso per l'anno 1947.

Art. 20.

I provvedimenti eccezionali di cui al precedente articolo sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione da parte della Commissione stessa dei bilanci degli enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 21.

L'art. 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Per le Provincie che nonostante l'applicazione della sovrimposta fondiaria al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possano conseguire il pareggio fra le entrate e le spese ordinarie, aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, può essere autorizzato, con i decreti interministeriali di approvazione dei rispettivi bilanci, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, l'applicazione di ulteriori aumenti di tributi indispensabili per il pareggio economico dei bilanci stessi.

I detti decreti saranno adottati di concerto tra i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro ».

Art. 22.

Per le Provincie i cui bilanci per l'esercizio 1947 abbiano conseguito il pareggio economico con l'intervento eccezionale dello Stato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, e che non siano in grado di assicurare il pareggio economico dei bilanci stessi per l'anno 1948, nonostante i provvedimenti di cui all'articolo precedente, possono essere autorizzate, anche per tale esercizio, ai fini di assicurare il pareggio predetto, l'assegnazione di contributi in capitale da parte dello Stato e l'assunzione di mutui da parte degli enti.

Il contributo in capitale non potrà in nessun caso superare l'importo di quello concesso per l'anno 1947.

I provvedimenti eccezionali di cui ai comma precedenti sono adottati in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Art. 23.

Ai mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali, ai sensi dei precedenti articoli 19 e 22, sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 24.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 25.

Per i pagamenti da effettuarsi in applicazione degli articoli 1, 2, 19 e 22 del presente decreto sarà provveduto mediante l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di L. 500 milioni, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 26.

L'applicazione dell'art. 17 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 20, rimane sospesa anche oltre il termine del 31 dicembre 1947 stabilito dall'art. 37 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62.

Art. 27.

Per i Comuni della provincia di Gorizia che non possono raggiungere il pareggio economico dei propri bilanci con i mezzi previsti dall'art. 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, può es-

sere autorizzata, limitatamente all'anno 1948, con la procedura di cui al precedente art. 19, la concessione di contributi in capitale da parte dello Stato in misura che non potrà in nessun caso superare l'importo di quelli concessi per l'anno 1947.

Art. 28.

La disposizione del precedente art. 11 ha efficacia anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi dovuti per l'anno 1948.

Art. 29.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 27 hanno effetto dal 1° gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Pella — Einaudi — Scelba — Del Vecchio — Tupini — Segni — Tremelloni

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 105. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 1948, n. 262.

Istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

Gli impiegati civili non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio alla data del presente decreto nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei, con mansioni proprie della categoria d'impiego cui sono assegnati alla data predetta, sono collocati presso l'Amministrazione di appartenenza in ruoli speciali transitori classificati nei gruppi *A*, *B*, *C* e subalterni, senza distinzioni gerarchiche in ciascun gruppo. Per coloro che prestano servizio alle dipendenze di una Amministrazione diversa da quella di appartenenza, il collocamento si effettua nei ruoli speciali transitori dell'Amministrazione nella quale prestano servizio.

Per il collocamento nei ruoli speciali predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, con l'applicazione delle particolari norme vigenti anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio. In mancanza di un organico corrispondente, è necessario il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 1, numeri 1, 3, 4 e 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per il personale non di ruolo in servizio alla data del presente decreto, il periodo prestato in categoria inferiore a quella cui esso appartiene alla stessa data è computato per metà, ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento nei ruoli speciali è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate, e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

E' in facoltà del Governo, in relazione alle esigenze dei servizi, di trasferire il personale dei ruoli speciali transitori nel gruppo corrispondente da un ruolo di una Amministrazione a quello di altra Amministrazione dello Stato e di destinare il personale stesso a prestare servizio in uffici statali centrali o periferici.

Art. 2.

Coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, per il collocamento nel ruolo speciale corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in altro ruolo speciale, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra Amministrazione statale. La stessa norma si osserva per i casi previsti dal primo comma del successivo art. 8.

Per il collocamento nei ruoli speciali di gruppo *C* si può prescindere dal titolo di studio.

Art. 3.

Il collocamento nei ruoli speciali è disposto nell'ordine risultante dalla data dell'assunzione alla categoria di impiego cui il personale appartiene alla data del presente decreto. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Esso ha effetto dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro i quali a tale data abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto per ottenerlo, e dalla data nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi.

Art. 4.

Per gli impiegati collocati nei ruoli speciali di cui all'art. 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati ci-

vili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi.

Essi conservano la retribuzione loro dovuta all'atto del collocamento nel ruolo speciale.

Per gli aumenti della retribuzione si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni particolari che regolano gli aumenti della retribuzione per determinate categorie. A tal fine il servizio prestato nel ruolo speciale è computato in aggiunta al servizio non di ruolo utile allo stesso fine prestato anteriormente.

Art. 5.

Gli impiegati collocati nei ruoli speciali, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni ai gradi ottavo di gruppo *A* e nono di gruppo *B* ed agli esami di concorso per la promozione al grado undecimo di gruppo *C* nei ruoli corrispondenti, ove esistano.

Art. 6.

Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale subalterno sono conferiti al personale dei ruoli speciali, nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, semprechè ne sia ritenuto meritevole, con giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, per operosità, diligenza e condotta lodevoli.

Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli speciali di gruppo *C* un terzo dei posti disponibili nel grado iniziale dei corrispondenti ruoli organici di gruppo *C*.

Art. 7.

Sono istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari e delle scuole e degli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, e di avviamento professionale.

Con successive norme saranno stabilite le condizioni e le modalità per il collocamento del personale insegnante nei predetti ruoli speciali transitori.

Art. 8.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano a coloro i quali sono assunti per incarichi o prestazioni che non fanno sorgere un vero e proprio rapporto d'impiego, nonchè al personale non di ruolo provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato. Esse non si applicano, inoltre, per la istituzione di ruoli speciali transitori in corrispondenza ai ruoli organici delle magistrature ordinaria ed amministrativa, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione degli affari esteri, del personale sanitario di gruppo *A* e del personale insegnante non previsto dal comma primo dell'art. 7.

Con successiva legge saranno emanate le norme integrative e di attuazione di quelle contenute nei precedenti articoli e, in quanto occorrano, le norme di adeguamento agli ordinamenti speciali, compresi quelli degli organi dello Stato con personalità giuridica.

Restano ferme le disposizioni di carattere transitorio ed eccezionale che regolano le assunzioni in determinati ruoli organici di singole Amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

Il servizio civile non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli speciali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al sei per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima retribuzione.

I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto d'impiego, e, qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati per la assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.

Art. 10.

I dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, possono, entro un anno dalla data del presente decreto, qualunque sia la loro anzianità di servizio, chiedere il collocamento a riposo.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta.

Art. 11.

Ai dipendenti civili non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, i quali rassegnino le dimissioni dal rapporto d'impiego o di lavoro entro un anno dallo data del presente decreto, è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità del trattamento, spettante alla data di cessazione dal servizio, a titolo di retribuzione o paga e di indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. Ai dipendenti stessi spetta, altresì, il rateo della tredicesima mensilità maturato alla data di cessazione dal servizio.

La indennità suddetta non spetta ai dipendenti non di ruolo che ottengano la nomina in ruolo, anche posteriormente alle dimissioni, entro sei mesi dalla presentazione di queste. In tal caso la indennità deve essere recuperata se già corrisposta.

Art. 12.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentano l'assunzione di personale non di ruolo, con

qualsiasi denominazione, presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nel territorio della Repubblica.

Art. 13.

Un terzo dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel grado iniziale dei ruoli organici dei gruppi *A*, *B* e *C*, esclusi quelli di cui al precedente art. 8, comma primo, sono conferiti mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio.

Per i ruoli organici di gruppo *C*, il concorso di cui al precedente comma può essere effettuato per titoli anzichè per esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 120. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 263.

Facilitazioni di viaggio a favore degli emigrati per motivi di lavoro che rimpatriano per le elezioni della Camera dei Deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Agli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni della Camera dei Deputati, è esteso il diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa, già ammesso per le elezioni del Senato della Repubblica dall'art. 31 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — SFORZA — SCELBA — FANFANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 110. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1948.

Ratifica del decreto del Prefetto di Roma, relativo alla nomina del liquidatore del Consorzio interregionale di produzione e lavoro « Filippo Corridoni », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 luglio 1929, n. 1319, con il quale il Consorzio interregionale di produzione e lavoro « Filippo Corridoni », con sede in Roma, fu messo in liquidazione coatta, ai sensi del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, e ne fu nominato liquidatore la medaglia d'oro Ulderico De Cesaris;

Visto il regio decreto 1° ottobre 1936, con il quale il suddetto liquidatore venne sostituito nell'incarico dal dott. Giovanni Montefusco;

Visto il regio decreto 19 dicembre 1940, con il quale anche quest'altro liquidatore, a seguito di dimissioni, fu sostituito dall'ex consigliere nazionale Ettore Giannantonio;

Visto il decreto del Prefetto di Roma 26 gennaio 1944 che nominò liquidatore del Consorzio il rag. Umberto De Medici, in sostituzione del Giannantonio, irreperibile;

Ritenuta la necessità di ratificare la nomina del suddetto liquidatore;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 26 gennaio 1944, del Prefetto di Roma, relativo alla nomina del rag. Umberto De Medici a liquidatore del Consorzio interregionale di produzione e lavoro « Filippo Corridoni » con sede in Roma, è ratificato.

Art. 2.

Il rag. Umberto De Medici è confermato nell'incarico suddetto, per tutta la durata della liquidazione del Consorzio, con le attribuzioni e gli obblighi di cui al regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, ed al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1948

DE NICOLA

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, *foglio* 212. —
(1565)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1948.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 9 dicembre 1947, relativo alla nomina dei membri del Consiglio predetto;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, con il quale il tenente generale di porto Antonino Bisconti è stato collocato « a disposizione » in applicazione dell'art. 17 della legge 6 giugno 1935, numero 1404;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1948, relativo alla promozione a tenente generale di porto del maggiore generale di porto Alberto Pace;

Decreta:

Il tenente generale di porto Alberto Pace è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del tenente generale di porto Antonino Bisconti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro: CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1948
Registro Marina mercantile n. 2, foglio n. 113

(1795)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1948.

Inefficacia giuridica delle disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla motocicletta targata « 307 Polizia ».

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che con proprio decreto in data 30 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 6 ottobre 1945, venivano invalidate ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'interno ceduti temporaneamente nella disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca;

Considerato che il giorno 2 maggio 1944, verso le ore 14,40 in Roma, la motocicletta targata « 307 Polizia » investiva al corso Umberto il pedone Sebastiani Sante, il quale decedeva in seguito alle ferite riportate;

Considerato che il sig. Corgentile Livio, quale procuratore generale di Corgentile Anna, moglie del Sebastiani Sante ha citato il Ministero dell'interno per il risarcimento dei danni per l'investimento di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di emettere apposito provvedimento che confermi che, col decreto Ministeriale 30 settembre 1945 su citato, si intendevano invalidare anche le disposizioni emanate dagli organi della repubblica sociale italiana per la circolazione della motocicletta targata « 307 Polizia » che risulta aver sempre circolato durante l'occupazione tedesca, nell'esclusivo interesse della repubblica sociale italiana;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e il decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1153;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio emanate, sotto qualsiasi forma, da organi della repubblica sociale italiana relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di qualsiasi motocicletta targata « 307 Polizia » anche se in dotazione ad organi diversi da quelli ordinari di pubblica sicurezza.

Roma, addì 25 marzo 1948

Il Ministro: SCELBA

(1639)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1948.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 25 gennaio 1947, con il quale il principe dott. Rufo Ruffo della Scaletta è stato nominato presidente della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma;

Considerato che il principe Ruffo della Scaletta ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del direttore generale della Banca d'Italia;

Decreta:

Il marchese ing. Giuseppe Della Chiesa è nominato presidente della Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1763)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 69 del 26 marzo 1948 riguardante i prezzi dello zucchero e del melasso

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 69 del 26 marzo 1948, ha adottato le seguenti decisioni:

a) *Prezzi definitivi dello zucchero di produzione nazionale ottenuto sia direttamente dalle barbabietole sia da baritazione d'importazione e del melasso.*

1. — Il costo dello zucchero ottenuto dalle barbabietole, base cristallino, di produzione nazionale 1947-48, è fissato, per gli industriali produttori, in L. 165 al chilo netto, esclusa qualsiasi imposta e tassa.

2. — Il costo di cui al precedente punto 1 è maggiorato di una quota di L. 5 al chilo e, in caso di disponibilità della Cassa conguaglio di cui al successivo punto 18, di una ulteriore quota massima di L. 4, in modo che la somma delle due quote non superi le lire 9 al chilo; detta somma o altra inferiore sarà attribuita per i cinque noni agli industriali produttori di zucchero e per i quattro noni ai produttori di bietole zuccherine.

3. — Il costo dello zucchero ottenuto dalla baritazione dei melassi, base cristallino, è fissato in L. 125 al chilo netto, esclusa qualsiasi imposta e tassa, per le giacenze della campagna 1946-47 esistenti al 1° agosto 1947, e in L. 205 al chilo netto, esclusa qualsiasi imposta e tassa, per la campagna 1947-48.

4. Il prezzo dello zucchero, base cristallino, destinato alla popolazione civile, con distribuzione mediante tessera, è fissato, per le quote assegnate per i mesi da agosto 1947 a novembre 1947 (compresi), in L. 120 al chilo netto, esclusa qualsiasi imposta e tassa.

5. — Il prezzo dello zucchero, base cristallino, destinato alla popolazione civile, con distribuzione mediante tessera, è fissato, per le quote assegnate per i mesi da dicembre 1947 in poi, in L 180 al chilo netto, esclusa qualsiasi imposta e tassa.

6. — Per lo zucchero raffinato semolato è riconosciuta una maggiorazione di L. 5 per la campagna 1946-47 e di L. 10 per la campagna 1947-48 al chilo netto sul prezzo dello zucchero, base cristallino.

7. — Il prezzo si intende per prodotto reso alla fabbrica, su vagone ferroviario, se la fabbrica è provvista di raccordo ferroviario, o su altro mezzo di trasporto, a scelta dell'acquirente.

8. — Lo zucchero dev'essere consegnato dagli zuccherifici in tele regolarmente confezionate, munite di etichette e sigillo; sulla etichetta dev'essere indicato lo stabilimento produttore e ogni altro dato necessario a precisare le caratteristiche dello zucchero. Gli imballaggi saranno conteggiati al prezzo di vendita dello zucchero.

9. — I prezzi dello zucchero per le fasi successive alla produzione sono determinati, nelle singole provincie, dai rispettivi Comitati provinciali dei prezzi; i compensi commerciali consentiti, per la vendita del prodotto, al grossita e al dettagliante, non debbono comunque superare, in complesso, il 3 % e l'8 %, rispettivamente.

10. — Il prezzo del melasso di produzione nazionale 1947-48 è fissato in L. 25 al chilo, base 50 % di contenuto di saccarosio, per merce alla rinfusa, franco stabilimento produttore; per ogni grado in più o in meno di contenuto di saccarosio è applicato, in proporzione, un aumento o, rispettivamente, una riduzione.

11. — Alle giacenze di zucchero della campagna 1946-47 assegnate per il mese di agosto 1947 e per quelli successivi, si applicano gli stessi prezzi stabiliti per la vendita al consumo dello zucchero della campagna 1947-48, secondo l'epoca in cui sono state immesse al consumo stesso; la differenza tra l'uno e l'altro dei due prezzi, di cui ai punti 4 e 5 della presente disposizione ed il prezzo precedentemente autorizzato, percepito dai produttori, verrà versata alla « Cassa conguaglio prezzi zucchero » di cui al successivo punto 18.

12. — Le differenze di cui al punto precedente sullo zucchero esistente alle date di variazione di prezzo, presso i grossisti e i dettaglianti o altri distributori, sono devolute all'Erario. I relativi accertamenti sono da effettuarsi dalle Intendenze di finanza d'intesa con le locali Sezioni provinciali dell'alimentazione.

13. — Per lo zucchero della campagna 1946-47 assegnato, sui piani della campagna stessa, alle industrie ed ai pubblici esercizi prima del 30 agosto 1947, vale il prezzo della campagna 1946-47.

14. — Il prezzo dello zucchero, base cristallino, concesso ai bieticultori in virtù del decreto Ministeriale 13 settembre 1947, modificato dal decreto Ministeriale 5 novembre 1947 ed ai dipendenti dagli zuccherifici in virtù della disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione n. 22348 del 12 settembre 1946, è fissato in L. 180 al chilo, esclusa qualsiasi imposta e tassa.

15 — Lo zucccherо importato dalla Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero per il fabbisogno alimentare tesserato è immesso al consumo allo stesso prezzo dello zucchero di produzione nazionale.

16. — Il compenso agli stabilimenti nazionali per la raffinazione dello zucchero greggio importato, di cui al punto precedente, è fissato in L. 33 al chilo lordo ivi compreso il costo del sacco; nello stesso compenso sono compresi gli interessi sul prezzo dello zucchero dall'arrivo del piroscafo nel porto italiano fino alla consegna per la distribuzione al consumo. Per ogni quintale di zucchero raffinato immesso al consumo è dovuto all'Erario, dai produttori, un compenso pari al peso del sacco valutato al prezzo di vendita dello zucchero.

17. — Alla Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero, per le operazioni di importazione dello zucchero greggio, è riconosciuta una commissione di L. 70 per quintale di zucchero raffinato; detta commissione, similmente al compenso di raffinazione di cui al punto 16, è compresa nel prezzo di vendita al consumo come stabilito nei punti precedenti.

18. — Poichè lo zucchero di produzione nazionale 1947-48 ottenuto sia direttamente dalle barbabietole sia da baritazione, quello residuato dalla precedente campagna 1946-47 ottenuto come sopra e quello di importazione vengono immessi al consumo allo stesso prezzo, alla fine della campagna 1947-48 sarà effettuato il conguaglio dei prezzi; a tal fine viene istituita presso la Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero una « Cassa conguaglio prezzi zucchero » regolata secondo le disposizioni di legge in vigore.

b) *Prezzo dello zucchero di produzione nazionale* 1945-46.

Il prezzo definitivo, riconosciuto al produttore, dello zucchero cristallino di produzione nazionale della campagna saccarifera 1945-46 è confermato in lire 10.424,90 al quintale al netto dell'imposta di fabbricazione, con una differenza a favore dell'Erario dello Stato di L. 575,10 al quintale.

c) *Prezzo definitivo dello zucchero di produzione nazionale* 1946-47.

Il prezzo definitivo, riconosciuto al produttore, dello zucchero cristallino di produzione nazionale della campagna saccarifera 1946-47 è confermato in lire 8000 al quintale, esclusa l'imposta di fabbricazione.

(1796)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Firma dell'accettazione da parte dell'Italia, del Protocollo di emendamento agli Accordi sugli stupefacenti, concluso a Lake-Success - New York nel 1946.

Addì 25 marzo 1948, è stato proceduto alla firma d'accettazione, da parte dell'Italia, del Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti, concluso a Lake-Success New York l'11 dicembre 1946 e reso esecutivo con legge 16 dicembre 1947, n. 1674.

(1767)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 93, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piazza Armerina (Enna), di un mutuo di L. 559.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1719)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grottammare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 123, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grottammare (Ascoli Piceno), di un mutuo di L. 440.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1720)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno. foglio n. 98, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Anastasia [illegible] un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1721)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 103, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caulonia (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1722)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 101, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marsala (Trapani), di un mutuo di L. 235.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1723)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 106, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Signa (Firenze), di un mutuo di L. 4.240.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1672)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 88, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Calascibetta (Enna), di un mutuo di L. 2.870.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1673)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 148, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bovino (Foggia), di un mutuo di L 1.129.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1674)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 150, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Marco in Lamis (Foggia), di un mutuo di L. 670.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1675)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 15 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 107, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lucera (Foggia), di un mutuo di L. 245.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1676)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 15 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 149, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Manfredonia (Foggia), di un mutuo di L. 300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1677)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale 4 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7, foglio n. 151, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Bologna, di un mutuo suppletivo di L. 12.801.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1678)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 58.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Averna Alfonso fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 42.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 1° febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Linares Andrea fu Diego — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 433 — Data: 11 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Gigli Gino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 10 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Buonomo Giovanni fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 150,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82 — Data: 15 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Melillo Vincenzo di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3637 — Data: 13 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Coletti Fany fu Federico — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 293 — Data: 19 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Venutolo Giuseppe di Gerardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 4 — Capitale: L. 5300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 1° maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione: Blandini Rosario fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 18 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Amico Roxas Salvatore fu Biagio Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 4 — Capitale L. 35.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 8 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Cilia Vincenzo di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 115.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 9 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: De Tommasi Diego fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita: L. 2850.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data: 24 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione: Venditori Domenico fu G. Battista — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 4 — Rendita: L. 2440.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 28 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: La Porta Leonardo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 % — Capitale: L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 677 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Marzano Gaetano di Umberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 % — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 11 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni Strade Ferrate Mediterranee, nominativi 1 — Rendita: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 21 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — *Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali* — Capitale: L. 33.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data 26 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 15.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data 22 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 20 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data 28 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data 24 giugno 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data 9 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 16 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 14.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10687 — Data: 15 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Cremonese Ugo fu Natale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 30 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Credito Italiano di Cremona — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 3 — Data: 30 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Credito Italiano di Cremona — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data 30 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Milli Ottavio fu Santi — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 19 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Pesucci Riccardo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Aglietti Carlo fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla riceuta: 8579 — Data: 5 giugno 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Cisotto Gino fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 21 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provin-

ciale di Ferrara — Intestazione: Facchini Ida — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1951) — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data: 2 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione Castaldo Filomena fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951), nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 14 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Montemurri Franco di Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Buoni de. Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1508)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 1° aprile 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo è trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 112,92 nella spiaggia di San Benedetto del Tronto, facente parte del mappale n. 280, riportato in catasto al foglio n. 5 del comune di San Benedetto del Tronto.

(1647)

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 1° aprile 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 490 sita nella spiaggia di San Benedetto del Tronto, facente parte del mappale n. 26 riportato in catasto al foglio n. 10 del comune di San Benedetto del Tronto.

(1648)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Caraglio (Cuneo)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 337, compresa nel comune di Caraglio, delimitata dai seguenti confini:

Dal confine con il comune di Valgrana (km. 3) lungo la strada provinciale Valgrana-Caraglio sino a Caraglio; da qui lungo la strada provinciale per Dronero sino al km. 13 (fontana Aguella); da qui per tetto Lerda lungo la strada che conduce alle frazioni Rossolo e Ruata Volpe e fino al confine del comune di Valgrana.

(1572)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ratifica del provvedimento relativo alla nomina del commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Canzo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1948, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Como, relativo alla nomina del sig. rag. Filiberto Sanna a commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Canzo.

(1785)

Ratifica del provvedimento relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Nicola Miraglia », con sede in Napoli e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 marzo 1948, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Napoli, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Nicola Miraglia », con sede in Napoli, e alla nomina del sig. dott. Antonio Carcaterra a commissario della Cooperativa stessa.

(1786)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « SS. Maria e Nazario » di Cinto Euganeo e Cornoleda, in liquidazione, con sede in Cinto Euganeo (Padova).

Nella seduta tenuta il 18 marzo 1948 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « SS. Maria e Nazario » di Cinto Euganeo e Cornoleda, in liquidazione, con sede in Cinto Euganeo (Padova), il dott. Giovan Battista De Marco è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1644)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pavia in data 22 maggio 1947, n. 23700, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Umberto Varcaponti, vice prefetto;

Componenti:
dott. Alessandro Pugliese, medico provinciale;
prof. dott. Giovanni Moroni, direttore clinica chirurgica;
prof. dott. Paolo Introzzi, direttore clinica medica;
prof. dott. Vittorio Rossi, medico condotto;
Segretario:
dott. Riccardo Boccia.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 marzo 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1740)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cuneo, in data 10 luglio 1947, n. 27298, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Alfonso Ercelli, vice prefetto;
Componenti:
dott. Michele Lombardi, medico provinciale;
prof. dott. Ugo Leandro De Barberis, primario chirurgo dell'ospedale civile di Mondovì, specializzato in ostetricia;
dott. Vincenzo Marchisio, primario ostetrico dell'ospedale civile di Cuneo, specializzato in ostetricia;
Margherita Quaglia, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Cesare Calleri.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 marzo 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1585)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Macerata in data 10 giugno 1947, n. 14428.847, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Bruno Carattoli, vice prefetto;
Componenti:
dott. Gaetano Pezzella, medico provinciale;
prof. dott. Benigno Baroni, primario chirurgo, dirigente del reparto di maternità del civico ospedale di Macerata;
dott. Raoul Vincenzoni, specializzato in ostetricia;
Elisa Mandolini-Buldorini, ostetrica condotta.
Segretario:
Dott. Franco Meloni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 febbraio 1948

(1587) *L'Alto Commissario:* PERROTTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Diario delle prove scritte dei concorsi a quaranta posti di vice-segretario in prova (gruppo A), a trenta posti di vice-ragioniere in prova (gruppo B) e a cento posti di alunno in prova (gruppo C), indetti con delibera commissariale n. 709 del 31 maggio 1947 e pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 134 del 16 giugno 1947.

Le prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di vice-segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, si svolgeranno nell'unica sede di Roma presso il Palazzo degli Esami in via Girolamo Induno, 4, nei giorni sedici, diciassette e diciotto giugno 1948, con inizio delle singole prove alle ore otto di ciascun giorno.

Le prove scritte del concorso per esami a trenta posti di vice-ragioniere in prova (gruppo *B*) nel ruolo di ragioneria e segreteria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali si svolgeranno nell'unica sede di Roma presso il Palazzo degli Esami in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni diciassette, diciotto e diciannove maggio 1948, con inizio delle singole prove alle ore otto di ciascun giorno.

Le prove scritte del concorso per esami a cento posti di alunno in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, si svolgeranno nell'unica sede di Roma presso il Palazzo degli Esami in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni ventidue, ventitre e ventiquattro giugno 1948, con inizio delle singole prove alle ore otto di ciascun giorno.

Roma, addì 10 aprile 1948

Il presidente: CARBONE

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di medico aggiunto in prova nel ruolo della carriera sanitaria, indetto con delibera commissariale n. 874 del 19 settembre 1947 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 220 del 25 settembre 1947.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di medico aggiunto in prova nel ruolo della carriera sanitaria (gruppo *A*), indetto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali si svolgeranno nell'unica sede di Roma presso il Palazzo degli Esami in via Girolamo Induno, 4, nei giorni venti e ventuno maggio 1948, con inizio delle singole prove alle ore otto di ciascun giorno.

Roma, addì 10 aprile 1948

(1807) *Il presidente:* CARBONE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica e nell'Accademia d'arte drammatica, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Veduto il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e le successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 227;

Veduto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Veduto l'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291;

Veduto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1941, con il quale venne indetto un concorso per cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica, e tenuto conto che con il citato decreto Ministeriale 11 dicembre 1941 venne accantonato un uguale numero di posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1946, n. 90864-12106, 2.12.12.1-3.1, con la quale si autorizza a bandire un concorso riservato ai reduci per la nomina a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (gruppo *A* grado 11°) delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova (gruppo *A* grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria nelle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica, riservato:

a) a coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove d'esame del concorso indetto con il decreto Ministeriale 11 dicembre 1941 si trovavano sotto le armi, nonchè a coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione al concorso indetto con il predetto decreto Ministeriale.

I predetti candidati dovranno dimostrare che, alla data del bando del concorso originario, possedevano già tutti i requisiti necessari per parteciparvi requisiti che devono tuttora possedere ad eccezione dei limiti di età;

b) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Dal presente concorso sono esclusi coloro che parteciparono ai concorsi originari senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere la laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia o in scienze politiche.

E' ammessa la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile e, nel caso di smarrimento per cause belliche del titolo originale, certificato rilasciato dalla università presso la quale il candidato ha conseguito la laurea.

I concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di anni 45 (eccettuati quelli della categoria *a*) per i quali valgono invece i limiti e le norme del concorso originario, secondo cui il requisito deve essere posseduto, esclusi però i benefici abrogati da successive disposizioni legislative o regolamentari).

Possono partecipare al concorso senza limiti di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali e i dipendenti non di ruolo nonchè i salariati di ruolo e non di ruolo che abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti Div. V entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice segretario nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale o copia notarile autentica o, in caso di smarrimento per cause belliche del titolo originale, certificato rilasciato dalla università presso la quale il candidato ha conseguito la laurea;

c) certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24 da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare, oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta o comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato su carta da bollo da L. 60, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, il certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che siano invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione gene-

rale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (modello 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza.

La qualità di *partigiano combattente* potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani di Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione, prima della formazione della graduatoria, del riconoscimento di essa da parte delle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I *cittadini che furono deportati* dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal prefetto della provincia del Comune di residenza;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 24, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) i concorrenti che sono impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quelle degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del Tribunale

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), gli impiegati non di ruolo, in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*), gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *e g*), i concorrenti che si trovano sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *m*), i concorrenti che appartengano ai ruoli del personale della Direzione generale delle antichità e belle arti i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere compresa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina a vice segretario, qualunque residenza.

Art. 6.

Le domande che pervengono dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posto di vice segretario nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e della Accademia d'arte drammatica (esclusi i concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico).

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successiva ordinanza.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno, dell'ora e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

Le tre prove scritte verteranno:

una su un tema di diritto civile od amministrativo, una su un tema di cultura storica e letteraria ed una sulla contabilità generale dello Stato.

Al concorrente saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materia della prova orale:

a) il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto costituzionale e il diritto sindacale e del lavoro:

b) la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica e particolarmente quella delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria con l'osservanza delle norme in vigore per quanto riguarda i benefici riservati agli ex combattenti, invalidi di guerra e categorie assimilate.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 10.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati vincitori del concorso devono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni senza dichiarare per iscritto se accetti la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1947.

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1948
Registro n. 10, *foglio n.* 18.

(1696)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.